

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 04/03/2015**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36887-il-diritto-penitenziario-del-canton-basilea-citt>**

**Autore: Baiguera Altieri Andrea**

## **Il diritto penitenziario del Canton Basilea Città**

# IL DIRITTO PENITENZIARIO DEL CANTON BASILEA CITTA'

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

[and.baiguera@libero.it](mailto:and.baiguera@libero.it)  
[baiguera.a@hotmail.com](mailto:baiguera.a@hotmail.com)

## 1. La Legge sull' esecuzione penitenziaria in Canton Basilea Città ( L.C. 13/12/2007 )

Per delega della Costituzione Federale nonché a Norma del Codice Penale svizzero, il Diritto Penitenziario del Canton Basilea Città è chiamato a far eseguire le seguenti Sanzioni:

1. i Lavori socialmente utili ( Art. 37 StGB )
2. le pene detentive ordinarie ( Art. 40 StGB ), comprese le Pene detentive sostitutive ( Art. 36 StGB ) e la commutazione in Pena detentiva di Lavori socialmente utili ( Art. 39 StGB )
3. le misure terapeutiche per infermità mentale o tossicodipendenza ( Artt. dal 59 al 63b StGB )
4. l' internamento ( Artt. dal 64 al 65 StGB )

Ogni Pena detentiva, arresto o altro tipo di restrizione è eseguibile soltanto sulla base di un' Ordinanza, di un Decreto oppure di una Sentenza scritta passata in Giudicato ( comma 1 Art. 4 LC 13/12/2007 ). Il responsabile del corretto svolgimento della fase espiativa è il Direttore del Penitenziario in cui si svolge l' esecuzione della Sanzione ( comma 3 Art. 4 LC 13/12/2007 ).

La LC 13/12/2007, parzialmente novellata nel 2010, pare aver conservato, a livello di *ratio*, la triste memoria delle reclusioni politiche e persecutorie delle dittature europee del Novecento. Pertanto, il comma 1 Art. 5 LC 13/12/2007 afferma, con notevole solennità stilistica, che << l' Ordinamento Penitenziario rispetta i diritti umani della persona reclusa >>. Il detenuto, al fine di massimizzare tale rispetto, reca il diritto / dovere di dichiarare, al momento dell' ingresso in carcere, la propria etnia, l' origine nazionale, la propria lingua, il proprio Credo religioso e le proprie condizioni socio-economiche prima della reclusione ( comma 2 Art. 6 LC 13/12/2007 ). Tali informazioni sono raccolte dagli Operatori per evitare ogni pur minima lesione razzistica o morale. P.e., si pensi al complicato problema dei cibi proibiti nel caso dei numerosi detenuti asiatici ed africani. Gli Artt. 7 e 8 LC 13/12/2007 proseguono con coerenza e garantismo nel ribadire che ogni modalità dell' Esecuzione penitenziaria dev' essere conforme al Diritto vigente e non *extra-legem*. Inoltre, dopo la Riforma parziale del 14/10/2009, l' incarcerato possiede un pieno e completo interesse legittimo al ricorso, qualora egli si reputi vittima di un trattamento disumano e degradante.

Ex Art. 9 LC 13/12/2007, il Canton Basilea Città si impegna a praticare fedelmente il Concordato carcerario inter-cantonale per la Svizzera interna e nord-occidentale. In special modo, tale pattuizione con i Cantoni confinanti intende rivelarsi utile per migliorare le forme detentive intra-murarie, la detenzione domiciliare ed il Lavoro diurno dei reclusi all' esterno.

Infine, l' Ordinamento Penitenziario cantonale in esame prevede di mettere a disposizione un ben coordinato gruppo di pedagoghi ed educatori per l' assistenza riabilitativa ( Art. 93 StGB ) e per l' assistenza sociale volontaria ( Art. 96 StGB ). Sono ammessi Enti, Associazioni e Patronati privati ( Art. 10 LC 13/12/2007 )

## 2. L' Ordinanza sull' Esecuzione penitenziaria in Canton Basilea Città ( JVV - 11/02/2014 )

### 2.1. Principi generali ( Artt. dall' 1 al 18 JVV )

L' Istituzione suprema preposta alla fattualizzazione della JVV del 2014 è, in Canton Basilea Città, il Dipartimento per l' Esecuzione penitenziaria ( Art. 1 JVV ). Esso lavora in stretta e

reciproca collaborazione con tutti i Penitenziari cantonali, nonché con i Servizi Sociali del territorio ( Art. 2 JVV ). Il summenzionato Dipartimento coordina ed esegue la pena detentiva sostitutiva ( Art. 36 StGB ), la multa commutata in detenzione ( Art. 106 StGB ), tutte le pene detentive ordinarie disposte con Sentenza passata in Giudicato, le Misure di Sicurezza, il Lavoro di pubblica utilità e gli Arresti ( Art. 3 commi 1 e 2 JVV ). Norme specifiche e separate riguardano la detenzione per i minori degli anni 18 d'età e per gli stranieri clandestini in attesa di espulsione dal territorio svizzero.

In caso di urgenza, è eseguito in Penitenziario anche il fermo di soggetti incarcerati su disposizione di un' Autorità Giudiziaria straniera, che abbia inoltrato o stia per inoltrare regolare istanza di estradizione ( Art. 5 JVV )

L' Art. 7 JVV riserva Norme particolari in tema di detenuti socialmente pericolosi, con un forte rischio di recidiva. In tal caso, subentra l' indispensabile sostegno dei Servizi Sociali cantonali. Gli Artt. 10, 11 e 12 JVV statuiscono forme custodiali altrettanto personalizzate per i ristretti gravemente malati, le recluse gravide o con bambini in età infantile, i tossicodipendenti e gli incarcerati violenti con un elevato rischio di atti lesionistici verso se stessi o gli altri detenuti.

## **2.2. Medicina penitenziaria ( Artt. dal 19 al 24 JVV )**

Il Penitenziario o qualunque altra struttura detentiva semi-muraria hanno il compito di garantire senza indugio le cure mediche necessarie al detenuto. Questo Principio vale sia a livello di Medicina Generale sia a livello di Igiene mentale ( comma 1 Art. 19 JVV ). In ogni momento ed ora del giorno e della notte, il ristretto può richiedere di essere accompagnato dal Medico di picchetto, purché tale richiesta non sia manifestamente pretestuosa ed inutilmente allarmistica ( comma 3 Art. 19 JVV ). Nei casi più gravi ed urgenti, è convocato uno Specialista operante al di fuori del perimetro del Penitenziario ( comma 4 Art. 19 JVV ). Il comma 5 Art. 19 JVV contiene l' ormai celebre *ratio* dell' equipollenza, ovverosia ogni Medico privato di fiducia può entrare senza limitazioni per visitare il proprio paziente e, in ogni caso, le cure sanitarie penitenziarie non debbono essere né quantitativamente né qualitativamente inferiori a quelle sussistenti all' esterno e fruibili da parte dei residenti, domiciliati o cittadini a piede libero. L' unica differenza, peraltro comprensibile, è costituita dal piantonamento del recluso durante la propria permanenza in un ospedale od in una clinica privata ( comma 6 Art. 19 JVV ). Qualora le cure mediche afferiscano ad una situazione di tossicodipendenza, il Canton Basilea Città si riserva di applicare una Normazione apposita e differenziata rispetto agli altri casi di patologia ordinaria ( comma 8 Art. 19 JVV ). Viceversa, se non si tratta di tossicomania, i costi delle cure psico-fisiche *in jure privatorum* rimangono a carico dell' incarcerato, senza che sia erogata alcuna sovvenzione cantonale. Le Norme succitate non esentano i Penitenziari del Canton Basilea Città dal predisporre la massima attenzione e disponibilità ai fini dell' erogazione di terapie psichiatriche o corporali ( Artt. 20 e 21 JVV ). Differenziazioni possono essere praticate anche alla luce delle istanze etnico-religiose del malato, che potrebbe optare per diete o trattamenti particolari ( il pensiero corre alla dieta islamica, a quella induista ed al rifiuto di trasfusione di sangue per i testimoni di geova ) ( comma 2 Art. 22 JVV ). Tale rispetto per l' auto-determinazione medico-sanitaria dev' essere garantito, nei limiti della disciplina carceraria, anche da parte dei Medici interni al Penitenziario ( Art. 23 JVV )

## **2.3. Il Lavoro penitenziario ( Artt. 25 e 26 JVV )**

Ex comma 1 Art. 25 JVV, ogni recluso è obbligato a svolgere un' attività lavorativa, che può eventualmente essere sostituita da un Lavoro non manuale di tipo culturale e scolastico. Nel caso del condannato ai Lavori socialmente utili, il Lavoro viene a costituire l' essenza stessa della pena da espiare ( comma 2 Art. 25 JVV ). Inoltre, ogni attività lavorativa del recluso va remunerata, così come disposto dal Concordato penitenziario della Svizzera interna e nord-occidentale ( commi 1 e 2 Art. 26 JVV ). Il comma 2 Art. 26 JVV si preoccupa di << *normalizzare* >> le professioni carcerarie, ovverosia di creare il più possibile una parificazione trattamentale tra lavoratore ristretto

e lavoratore a piede libero. Dunque, ogni impiego intra-murario o semi-murario comporta anche il versamento dei contributi previdenziali, l' AVS e l' eventuale rimborso delle spese di viaggio. Inoltre, il peculio viene, almeno in parte, pignorato, qualora il recluso debba pagare multe, sanzioni pecuniarie o risarcimenti patrimoniali alla Parte Lesa ( lett. e comma 2 Art. 26 JVV ). Lo stipendio viene parzialmente decurtato in base ai giorni lavorativi non adempiuti a causa di impedimenti non giustificati ( comma 3 Art. 26 JVV ). Gli Artt. 25 e 25 JVV sono decisamente troppo sintetici, il che non toglie la possibilità di un Lavoro diurno esterno con la previsione del rientro serale in carcere del recluso semi-libero. Infatti, molto dipende, anche in Canton Basilea Città, dal singolo Regolamento interno alla struttura privativa della libertà personale.

#### **2.4. Ore d' aria, passeggio e tempo libero ( Artt. dal 27 al 31 JVV )**

Ogni detenuto ha l' inalienabile diritto quotidiano di trascorrere alcune ore all' aria aperta ( Art. 27 JVV ). Questo tempo libero può anche essere fruito facendo sport ( Art. 28 JVV ) o recandosi nella Biblioteca carceraria ( Art. 29 JVV ). Tali regole valgono anche per chi indossa un braccialetto elettronico ( Art. 31 JVV ). Il diritto al tempo libero comporta comunque una necessaria sorveglianza da parte degli Agenti di Custodia e non deve arrecare turbamento all' ordine ed alla sicurezza del Penitenziario ( Art. 30 JVV ).

#### **2.5. Comunicazioni con l' esterno ( Artt. dal 32 al 35 JVV )**

Il detenuto può inviare lettere a sue spese ( penna, carta e bollo postale ) ( commi 1 e 3 Art. 32 JVV ). Come normale, le lettere sono preventivamente lette e controllate dal Personale prima dell' invio e possono essere censurate anziché spedite, qualora esse siano reputate non idonee o fonte di illeciti ( comma 2 Art. 32 JVV ). Anche l' Art. 33 JVV è assai comprensibile allorquando consente telefonate periodiche sotto sorveglianza. Sono vietati telefoni cellulari, posta elettronica ed altre forme alternative di comunicazione con l' esterno. Nel caso di pericolo per la sicurezza e la disciplina del / nel Penitenziario, i contatti con l' esterno possono essere totalmente bloccati sino al termine dell' emergenza ( Art. 35 JVV – cfr. con Art. 41 bis Ordinamento Penitenziario italiano )

#### **2.6. Visite al detenuto da parte di soggetti esterni ( Artt. dal 36 al 38 JVV )**

L' Ordinamento Penitenziario del Canton Basilea Città coincide con le Regole generali previste dalle Normazioni degli altri Cantoni. L' Art. 36 JVV statuisce l' inviolabilità del diritto del ristretto a ricevere visite, le quali, tuttavia, si svolgono sempre e comunque sotto l' inflessibile sorveglianza audio-visiva degli Agenti di Custodia. E' esclusa la possibilità di accesso al Penitenziario per motivi di visita qualora la persona visitante sia reputata o debba essere reputata socialmente pericolosa. In particolar modo, il comma 2 Art. 37 JVV prevede una sospensione di 3 mesi delle visite dall' esterno qualora, durante una visita precedente, si siano verificati fatti gravi contrari all' ordine ed alla sicurezza della struttura carceraria. In ogni caso, sono previste agevolazioni per i genitori, il / la coniuge, i figli, i fratelli e le sorelle del / della ristretto / a. Il Dipartimento della Giustizia e della Sicurezza del Canton Basilea Città ogni anno predispone una lista di individui reputati anti-sociali e, pertanto, esclusi dalla facoltà di visitare incarcerati/e.

#### **2.7. Provvedimenti disciplinari a carico dei reclusi ( Artt. 39 e 40 JVV )**

I provvedimenti disciplinari sono comminati in caso di grave disturbo della disciplina carceraria, declino d' ubbidienza, aggressione verso il Personale o verso altri reclusi e, in ogni caso, sono sanzionate tutte le infrazioni che minacciano la sicurezza del Penitenziario. Sono fatte salve le Disposizioni ordinarie dello StGB ( comma 1 Art. 39 JVV ). Il comma 3 Art. 39 JVV elenca in forma catalogica ed espressa le condotte punite, ovverosia: le lesioni corporali, le vie di fatto, le minacce, l'evasione o il tentativo di evasione, il consumo di stupefacenti, di sostanze psicotrope o

bevande alcoliche, l' uso di armi da fuoco, il contrabbando tra reclusi di droghe, farmaci o alcool e l' introduzione di monete o banconote. La lett. m) del comma 3 Art. 39 JVV dichiara perseguibile ogni altra fattispecie codicistica penalmente rilevante. Le misure disciplinari sono disposte dal Direttore e seguono una climax ascendente di gravità. Esse si concretizzano nell' ammonimento scritto, nel pignoramento ( parziale o totale ) di 6 mesi di peculio, nella cancellazione dei permessi di uscita sino a 6 mesi, nella cessazione delle visite e delle telefonate fino a 3 mesi, nel divieto del lavoro extra- / intra- murario per 3 mesi, nella multa da 20 a 300 Franchi, nella cella di rigore fino a 30 giorni e nell' arresto sino ad un massimo di 10 giorni. La quantità e la qualità di una sanzione disciplinare è proporzionata e commisurata alla specifica gravità del fatto commesso dal ristretto ( comma 6 Art. 39 JVV ). Il provvedimento ex Artt. 39 e 40 JVV è notificato per iscritto, è impugnabile e non può essere contrario alle Norme nazionali ed internazionali afferenti ai Diritti umani dei detenuti. L' arresto viene espiato in una cella di massimo rigore ( Art. 40 JVV ) e preclude il diritto al Lavoro, allo sport, all' invio di lettere, al ricevimento di visite esterne, all' accesso alla Biblioteca ed al telefono. Tuttavia, sono garantiti i contatti con il proprio Avvocato Difensore senza limitazioni né controlli invasivi.

## **2.8. L' esecuzione delle Misure di Sicurezza ( Artt. dal 41 al 49 JVV )**

I condannati ad una Misura di Sicurezza seguono un percorso riabilitativo diretto e sostenuto da Personale appositamente preparato ( Art. 41 JVV ). Tali Terapeuti concordano un Piano di cura con il paziente / reo, il quale è tenuto ad osservare le regole concordate sino alla fine del trattamento ( Artt. 42 e 43 JVV ). Nella cartella clinica del soggetto sottoposto ad una Misura di Sicurezza è annotata la terapia farmacologica giornaliera, i progressi o, viceversa, i regressi del condannato ed il grado di pericolosità sociale manifestato alla fine del percorso di cura ( Art. 44 JVV ). Il Magistrato procedente può disporre un prolungamento di 6 mesi della terapia, qualora sussista una prolungata ed ostinata anti-socialità del ristretto. Di solito, il condannato ad una Misura di Sicurezza trascorre il tempo libero dal Lavoro in un' apposita Sezione del Penitenziario, tranne nel caso della fruizione di permessi di uscita ( Art. 48 JVV ). Qualora il Giudice abbia disposto soltanto cure ambulatoriali, il regime espiativo è di tipo attenuato e semi-murario.

## **2.9. Il beneficio del Lavoro all' esterno ( Artt. dal 51 al 55 JVV )**

L' espiazione semi-muraria sotto forma di Lavoro all' esterno costituisce la fase finale della pena ed è comunque concessa se prevista nell' ambito del Piano trattamentale personalizzato del recluso ( Art. 51 JVV ). Il beneficiario / La beneficiaria del Lavoro esterno al Penitenziario percepisce uno stipendio regolare, ma ogni prelievo è sottoposto al controllo dell' Amministrazione carceraria. Tale remunerazione comprende, oltre alla paga giornaliera, anche il versamento dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi ( comma 2 Art. 52 JVV ). Una parte dello stipendio dev' essere versata alla Struttura penitenziaria sino alla liberazione completa. Questo dettaglio è giuridificato nel Concordato carcerario inter-cantonale della Svizzera interna e nord-occidentale ( comma 3 Art. 52 JVV ). Un eventuale cambiamento del posto di Lavoro abbisogna del consenso della Direzione del carcere ( Art. 53 JVV ). Il tempo libero dal Lavoro dev' essere trascorso all' interno del Penitenziario ( Art. 55 JVV ).

## **2.10. La condanna ai Lavori socialmente utili ( Artt. dal 68 al 72 JVV )**

L' Art. 68 comma 1 JVV riecheggia, pur se non lemma per lemma, l' Art. 37 StGB: << *Con il consenso dell' autore, il Giudice, invece di infliggere una pena detentiva inferiore a 6 mesi o una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, può ordinare un Lavoro di pubblica utilità di 720 ore al massimo. Il Lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o persone bisognose. E' prestato gratuitamente* >>. Al condannato è offerta una lista di lavori socialmente utili perché ne decida uno ( comma 2 Art. 68 JVV ). Anche

gli Artt. 69 e 72 JVV reiterano quasi testualmente gli Artt. 38 e 39 StGB, ovverosia << *l' Autorità d' esecuzione fissa al condannato un termine di 2 anni al massimo per prestare il Lavoro di pubblica utilità* >> ( Art. 38 StGB ). Inoltre ( Artt. 70, 71 e 72 JVV ), la JVV del 2014 ripete i Principi-cardine di cui all' Art. 39 StGB: << *se, nonostante diffida, il condannato non presta il Lavoro di pubblica utilità conformemente alla Sentenza o alle condizioni e oneri stabiliti dall' Autorità competente, il Giudice ne ordina la commutazione in pena pecuniaria o detentiva. 4 ore di Lavoro di pubblica utilità corrispondono ad 1 aliquota giornaliera di pena pecuniaria o ad 1 giorno di pena detentiva. La pena detentiva può essere ordinata soltanto se vi è da attendersi che una pena pecuniaria non potrà essere eseguita* >>.

## **2.11. L' arresto degli stranieri clandestini in attesa di espulsione ( Artt. dall' 84 al 93 JVV )**

L' arresto degli stranieri che si sono introdotti clandestinamente in territorio svizzero costituisce una fattispecie assai dibattuta e del tutto atipica. Infatti, mancando ogni finalità rieducativa ( Art. 75 StGB ), si può parlare di un caso ibrido tra Diritto Amministrativo e Diritto Penale. L' attesa dell' espulsione, anche nell' Ordinamento italiano, è breve. Pertanto, al clandestino non è richiesta né la riabilitazione né il ravvedimento operoso. Lo straniero, in Canton Basilea Città, rimane accuratamente separato dagli altri reclusi al fine di non cagionare situazioni criminogene ( comma 1 cpv. 1 Art. 85 JVV ). Nei confronti degli immigrati minorenni o giovani sono adottati temperamenti trattamentali idonei, alla luce della loro particolare fragilità psicologica ( comma 1 cpv. 2 Art. 85 JVV ). E' fatto salvo il diritto dello straniero di ricorrere per via giurisdizionale contro il proprio arresto, tanto a livello cantonale quanto a livello federale ( Art. 86 JVV ). Il clandestino non può essere segregato o maltrattato. Quindi, anch' egli beneficia di 2 ore al giorno di passeggio all' aria aperta ( Art. 87 JVV ), può telefonare ( anche ) a spese del Cantone e può comunicare senza limiti audio-visivi e cronologici con Avvocati e Magistrati. L' invio di lettere dal Penitenziario è ammesso, pur con le consuete precauzioni di controllo da parte degli Agenti di Custodia ( Art. 91 JVV ). Se lo desidera, egli ha la facoltà di impegnare la mente con piccoli lavori intra-murari ( Art. 88 JVV ). Tuttavia, si ripete che, mancando la *ratio* rieducativa, non avrebbe senso prevedere un obbligo al Lavoro.

## **3. La Legge sul Diritto Penitenziario giovanile nel Canton Basilea Città ( JStVG – 13/10/2010 )**

L' Art. 2 JStVG prevede, nell' Organico Giudiziario del Canton Basilea Città, un apposito << *Jugendanwalt* >> [ Procuratore Pubblico per i giovani ]. Infatti, a livello di *ratio*, << *il Diritto Penitenziario conseguente alle sanzioni penali per i giovani ha il fine di prevenire ulteriori atti illegali del giovane e si prefissa di affrancare il giovane dalle proprie condotte criminali, affinché egli possa poi vivere in modo autonomo* >> ( comma 1 Art. 3 JStVG ). Inoltre, il Canton Basilea Città, nel comma 2 Art. 3 JStVG , tenta di personalizzare il più possibile il trattamento rieducativo offerto al giovane in base alle proprie specificità ed inclinazioni personali, etniche, linguistiche, religiose e socio-economiche. In buona sostanza, la JStVG del 2010 intende esprimere il massimo favore legislativo a beneficio dei consociati usciti da poco dall' età adolescenziale e bisognosi di attenuazioni ed agevolazioni durante la fase dell' esecuzione carceraria. Tali Principi di cui agli Artt. 2 e 3 JStVG si fondano su un notevole temperamento istituzionale filo-abolizionista, senza però pretendere situazioni e condizioni restrittive diverse dalla reclusione, dalle misure di sicurezza, dalla messa alla prova e dal rilascio anticipato ( Art. 4 JStVG ). Pertanto, la Jugendstrafvollzugsgesetz , in Canton Basilea Città, non propone scelte nuove e rivoluzionarie, bensì si innesta all' interno dell' apparato sanzionatorio tradizionale, moderando però la severità del trattamento riabilitativo. Senza dubbio, rimane il rischio criminologico di infantilizzare l' Ordinamento giuridico, lasciando percepire al giovane un' iper-protettività che si potrebbe trasformare in una garanzia di impunità e di lassismo istituzionalizzato.

Nel frequente caso dell' applicazione di misure di sicurezza ( Artt. dal 56 al 65 StGB ), il giovane adulto infra-25enne, tossicodipendente o alcoolista, è condannato dallo Jugendanwalt ai sensi delle Norme ordinarie, ma , successivamente, egli beneficia, dall' inizio alla fine dell' espiazione, di un tutore / patrono, che analizza la specifica situazione personale del reo, attraverso continui ed incessanti colloqui e contatti individualizzati ( Art. 5 JStVG ). Anche l' Art. 6 JStVG parla di un << *aiutante* >>, che supporta e dirige il giovane condannato. Del resto, il contesto delle misure di sicurezza è quasi sempre quello delle droghe, dell' abuso di bevande etiliche e di una notevole immaturità caratteriale.

L' Art. 7 JStVG prevede agevolazioni nella liberazione anticipata, a seconda della particolare situazione del condannato in età giovanile, il quale, mese dopo mese, tappa dopo tappa, manifesterà progressi o, viceversa, regressi pedagogici.

Ai fini della concessione dei benefici extra-murari, risulta particolarmente degno di analisi il maggiore o minore grado di pericolosità sociale del reo ( Art. 8 JStVG – memorabile l' ottimo nonché assai utile Art. 133 del Codice Penale italiano ).

Prima dell' Ordinanza finale di liberazione anticipata, il giovane infrattore deve affrontare un periodo di messa alla prova ( Art. 10 JStVG ). Durante queste settimane di << *probation* >>, il Magistrato osserva la capacità di autogestirsi nonché l' autocontrollo del condannato ( Art. 11 JStVG e comma 1 Art. 12 JStVG ). Ancora una volta, come nel caso dell' Art. 8 JStVG, l' Art. 13 JStVG ripropone la complessa eppur fondamentale tematica della pericolosità sociale, dalla quale dipende la concessione o, viceversa, il diniego della liberazione anticipata e di qualsivoglia altro beneficio extra- / semi – murario ( Artt. dal 14 al 17 JStVG ).

**Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero**  
[and.baiguera@libero.it](mailto:and.baiguera@libero.it)  
[baiguera.a@hotmail.com](mailto:baiguera.a@hotmail.com)